



**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
della Società Infrastrutture Milano Cortina
2026 s.p.a.
ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**

revisione 1 – gennaio 2024

Rev.	Data	Approvata da	Delibera CdA	Revisioni apportate	Redatta da
1	29 Gennaio 2024	CdA SIMICO	n. 14	MOGC di SIMICO – INTEGRAZIONE NUOVI RISCHI REATO E INSERIMENTO INTERNAL AUDIT E COORDINAMENTO CON PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AGGIORNATO	SIMICO

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
1) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO PREVENTIVO	5
a) La responsabilità amministrativa	5
b) I reati perseguiti.....	6
c) I destinatari	12
d) Le condizioni affinché scatti la responsabilità dell'ente	12
e) Le sanzioni applicabili.....	13
f) L'esonero dalla responsabilità	13
2) IL MODELLO ADOTTATO DA SIMICO	15
a) Contenuti del modello secondo il decreto 231/2001	15
b) Contenuti del modello secondo la L. 190/2012 (anticorruzione)	15
c) Adozione del modello.....	16
3) L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) IN SIMICO	19
a) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	19
b) Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	19
c) Attribuzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	20
d) Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi aziendali.....	21
e) Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	21
f) Servizio Whistleblowing: modalità e tutela del segnalante.....	22
g) Verifiche e controlli dell'adeguatezza del Modello	23
4) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI SIMICO	24
5) LA MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI RISCHI IN SIMICO	25
a) Le tipologie dei reati potenziali in dettaglio (aggiornato al D.Lgs. 14.7.2020, n. 75).....	25
b) Identificazione delle attività di dettaglio degli Organi aziendali e degli Uffici di SIMICO.....	26
c) Mappatura dei rischi per Presidente, Direttore, Amministratori e personale di SIMICO.....	27
6) IL SISTEMA DISCIPLINARE DEL PRESENTE MODELLO.....	29
a) Introduzione. Provvedimento disciplinare.....	29
b) Sanzioni pecuniarie, interdittive e accessorie.....	29
c) Misure nei confronti degli amministratori.....	30
d) Misure nei confronti dell'Organo di revisione legale dei conti	30
ALLEGATI	31

ALLEGATI AL MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO

- A. Organigramma SIMICO
- B. Tabella reati di potenziale interesse per SIMICO con descrizione del reato e delle sanzioni
- C. Codice di comportamento di SIMICO
- D. Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- E. Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (*whistleblowing*) e la tutela del segnalante

DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO ANCORCHE' NON MATERIALMENTE ALLEGATI

- A. Statuto di SIMICO
- B. Struttura organizzativa e attribuzioni degli uffici
- C. Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di SIMICO
- D. Registro delle attività di trattamento dei dati adottato ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE n. 679/2016 dalla SIMICO nonché gli altri provvedimenti amministrativi di carattere generale e le discipline di area in materia di tutela del trattamento dei dati (gestione data breach, gestione videosorveglianza,)

INTRODUZIONE

La previsione di una responsabilità amministrativa in sede penale degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. Detto art. 11 delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di tale responsabilità. In attuazione alla delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. n. 8 giugno 2001 n. 231.

Il **Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, recante **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”** ha **introdotto**, per la prima volta nel nostro ordinamento, **la responsabilità in sede penale di Società ed Enti per il fatto illecito commesso dalla persona fisica che lo ha materialmente realizzato** (e che ne rimane penalmente responsabile).

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto.

Con questa radicale innovazione normativa né l'ente, né i soci delle società o associazioni, possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Ciò, ovviamente, induce i soggetti che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente (soci, associati, ecc.), al controllo sulla regolarità e sulla legalità dell'operato sociale.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000). Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e 25 (Concussione e Corruzione), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati.

Ed in effetti, il contenuto di tale relazione si è presto concretizzato, giacché numerosi interventi normativi successivi hanno **esteso** il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

La revisione attuale è aggiornata alla disciplina normativa pubblicata fino a dicembre 2023, nello specifico si segnalano:

- D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 (c.d. “Decreto Giustizia”) recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione”;

- Legge n. 93 del 14 luglio 2023, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica;
- D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

1) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO PREVENTIVO

a) La responsabilità amministrativa.

Come anticipato, con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è stata introdotta anche in Italia, la responsabilità penale di Società ed Enti per il fatto illecito commesso dalla persona fisica che lo ha materialmente realizzato (e che ne rimane penalmente responsabile).

E' la stessa normativa che specifica i reati che comportano la responsabilità dell'Azienda, e che possono essere commessi sia dai vertici aziendali, che da soggetti loro sottoposti.

Tuttavia, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo del presente documento, lo stesso decreto indica alcuni “accorgimenti” per limitare o eliminare la responsabilità della società o dell'ente, consistenti, nello specifico, nell'adozione di “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dalla legge.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, d'ora innanzi anche “decreto 231”, rappresenta l'attuazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano, delle convenzioni internazionali, richiamate nell'introduzione, aventi per oggetto tra l'altro, la lotta alla corruzione dei funzionari pubblici, nonché la tutela degli interessi finanziari della Comunità europea.

Esso rappresenta quindi lo strumento legislativo attraverso il quale il nostro paese ha condiviso lo sforzo volto alla prevenzione e alla repressione di fenomeni di criminalità realizzati nell'ambito dell'esercizio dell'impresa o, più in generale, a beneficio di enti collettivi.

La spinta innovativa del decreto 231 si fonda sul superamento del principio “*societas delinquere non potest*”, in quanto afferma la previsione di una autonoma responsabilità della società di fronte alla commissione di determinate fattispecie di reato da parte di soggetti legittimati ad agire nell'interesse della società stessa.

In particolare la società sarà chiamata a rispondere delle responsabilità introdotte con il decreto 231, laddove sia configurabile in capo alla stessa una totale inerzia, o comunque un'inefficace adozione di misure organizzative dirette ad evitare la commissione dei reati previsti da parte dei propri dipendenti.

b) I reati perseguiti

I reati contemplati dalla normativa in oggetto e **potenzialmente di interesse per SIMICO**, sono:

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE
SEZIONE 1 – REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (STATO – ALTRI ENTI PUBBLICI – UNIONE EUROPEA)				
(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)	24	04/07/2001	codice penale	316 bis
(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	24	04/07/2001	codice penale	316 ter
(Frode nelle pubbliche forniture)	24	30/07/2020	codice penale	356
(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	24	04/07/2001	codice penale	640 c. 2
(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	24	04/07/2001	codice penale	640 bis
(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	24	04/07/2001	codice penale	640 ter
(Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)	24	30/07/2020	L. 898/1986	2
SEZIONE 2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI				
Documenti informatici Si richiamano le seguenti disposizioni: art. 476 codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) art. 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) art. 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) art. 478 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) art. 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) art. 481 codice penale (Falsità ideologica in certifica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) art. 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato) art. 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) art. 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni) art. 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico) art. 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiale) art. 489 codice penale (Uso di atto falso)	24 bis	05/04/2008	codice penale	491 bis

art. 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) art. 491 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti) art. 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)				
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	24 bis	05/04/2008	codice penale	615 ter
(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	24 bis	05/04/2008	codice penale	615 quater
(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)	24 bis	05/04/2008	codice penale	615 quinquies
(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	24 bis	05/04/2008	codice penale	617 quater
(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	24 bis	05/04/2008	codice penale	617 quinquies
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	24 bis	05/04/2008	codice penale	635 bis
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)	24 bis	05/04/2008	codice penale	635 ter
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	24 bis	05/04/2008	codice penale	635 quater
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	24 bis	05/04/2008	codice penale	635 quinquies
(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	24 bis	05/04/2008	codice penale	640 quinquies
(Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)	24 bis	21/11/2019	D.L. 105/2019	1 co. 11
SEZIONE 3 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA				
Associazione per delinquere	24 ter	25/07/2009	codice penale	416, comma 6, 600, 601, 602
(Associazione per delinquere)	24 ter	25/07/2009	codice penale	416, escluso comma 6
(Associazioni di tipo mafioso anche straniera)	24 ter	25/07/2009	codice penale	416 bis
(Tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previsti dall'art. 416-bis del codice penale per agevolare l'attività dello stesso articolo)	24 ter	25/07/2009	codice penale	416 bis
SEZIONE 4 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO				
(Peculato) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	25	30/07/2020	codice penale	314 co. 1
(Peculato mediante profitto dell'errore altrui) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	25	30/07/2020	codice penale	316
(Abuso d'ufficio) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	25	30/07/2020	codice penale	323
(ConcuSSIONE)	25	04/07/2001	codice penale	317
(Corruzione per l'esercizio della funzione)	25	28/11/2012	codice penale	318

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	25	04/07/2001	codice penale	319
(Circostanze aggravanti)	25	04/07/2001	codice penale	319bis
(Corruzione in atti giudiziari)	25	04/07/2001	codice penale	319ter c. 1
(Corruzione in atti giudiziari)	25	04/07/2001	codice penale	319 ter c.2
(Induzione indebita a dare o promettere utilità)	25	28/11/2012	codice penale	319 quater
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)	25	04/07/2001	codice penale	320
(Pene per il corruttore)	25	04/07/2001	codice penale	321
(Pene per il corruttore)	25	04/07/2001	codice penale	321
(Istigazione alla corruzione)	25	04/07/2001	codice penale	322 c.1-3
(Istigazione alla corruzione)	25	04/07/2001	codice penale	322 c. 2-4
(Traffico di influenze illecite)	25	28/11/2012	codice penale	346 bis
(Pene per il corruttore)	25	04/07/2001	codice penale	321
SEZIONE 5 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO				
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	25 bis	27/09/2001	codice penale	453
(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)	25 bis	27/09/2001	codice penale	457
(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	25 bis	27/09/2001	codice penale	459
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	25 bis	27/09/2001	codice penale	464 c. 1
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	25 bis	27/09/2001	codice penale	464 c.2
(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)	25 bis	27/09/2001	codice penale	473
SEZIONE 6 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO				

SEZIONE 7 - REATI SOCIETARI				
(False comunicazioni sociali)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2621
(Fatti di lieve entità)	25 ter	14/06/2015	codice civile	2621-bis
(Impedito controllo)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2625 c.2
(Indebita restituzione di conferimenti)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2626
(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2627
(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2628
(Operazioni in pregiudizio dei creditori)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2629
(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	25 ter	12/01/2006	codice civile	2629 bis
(Formazione fittizia del capitale)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2632
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2633
(Corruzione tra privati)	25 ter	28/11/2012	codice civile	2635
(Istigazione alla corruzione tra privati)	25 ter	15/03/2017	codice civile	2635-bis
(Illecita influenza sull'assemblea)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2636
(Aggiotaggio)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2637
(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2638 c.1 -2
SEZIONE 8 – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI				

SEZIONE 9 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI				

SEZIONE 10 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE				
(Pornografia minorile)	25 quinquies	24/08/2003	codice penale	600 ter c. 1-2
(Pornografia minorile)	25 quinquies	24/08/2003	codice penale	600 ter c.3-4
(Detenzione di materiale pornografico)	25 quinquies	24/08/2003	codice penale	600 quater
(Pornografia virtuale)	25 quinquies	24/08/2003	codice penale	600 quater.1
(Adescamento di minorenni)	25 quinquies	06/04/2014	codice penale	609-undecies
SEZIONE 11 – REATI DI ABUSO DI MERCATO				
(Abuso di informazioni privilegiate)	25 sexies	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184
SEZIONE 12 – ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 187 QUINQUIES T.U.F. 58/1998)				
(Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)	25 sexies	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 e Reg. UE 596/2014	14 Reg. UE 596/2014
(Divieto di manipolazione di mercato)	25 sexies	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 e Reg. UE 596/2014	15 Reg. UE 596/2014
SEZIONE 13 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO				
(Omicidio colposo)	25septies	25/08/2007	codice penale	589
(Omicidio colposo)	25septies	25/08/2007	codice penale	589
(Lesioni personali colpose)	25septies	25/08/2007	codice penale	590 c. 3
SEZIONE 14 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO				

SEZIONE 15 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE				
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171
~ (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171bis
~ (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 ter
(Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 septies
(Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 octies
SEZIONE 16 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA				
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	25 decies	15/08/2009	codice penale	377 bis
SEZIONE 17 – REATI AMBIENTALI				
(Inquinamento ambientale)	25 undecies	16/08/2011	codice penale	452 bis
(Disastro ambientale)	25 undecies	16/08/2011	codice penale	452 quater
(Delitti colposi contro l'ambiente)	25 undecies	16/08/2011	codice penale	452 quinquies
(Circostanze aggravanti)	25 undecies	16/08/2011	codice penale	452 octies
(Scarichi sul suolo)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	103

(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	104
(Scarichi in reti fognarie)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	107
(Scarichi di sostanze pericolose)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	108
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) – 1/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5
(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	187
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1
(Discarica non autorizzata) 1/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3
(Discarica non autorizzata) 2/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3
(Miscelazione di rifiuti)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.5
(Bonifica dei siti)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.1
(Bonifica dei siti da sostanze pericolose)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.2
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	258, c.4
(Traffico illecito di rifiuti)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	259, c.1
(False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	260 bis
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	25 undecies	16/08/2011	codice penale	452 quaterdecies
(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	279, c.5
(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)	25 undecies	16/08/2011	L. 549/93	3, c.7
SEZIONE 18 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE				
(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)	25 duodecies	09/08/2012	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	22, c. 12bis
SEZIONE 19 – RAZZISMO E XENOFOBIA				

(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa)	25 terdecies	12/12/2017	codice penale	art. 604 ter
<u>SEZIONE 20 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA</u>				
(Frode in competizioni sportive)	25 quaterdecies	17/05/2019	Legge 13 Dicembre 1989, n. 401	art. 1
(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)	25 quaterdecies	17/05/2019	Legge 13 Dicembre 1989, n. 401	art. 4
<u>SEZIONE 21 – REATI TRIBUTARI</u>				
(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2, co. 1
(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2, co. 2 bis
(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	3
(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	8
(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	8
(Occultamento o distruzione di documenti contabili)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	10
(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	11
Dichiarazione infedele	Art. 25 quinquiesdecies	30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	4
(Omessa dichiarazione)	Art. 25 quinquiesdecies	30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	5
(Indebita compensazione)	Art. 25 quinquiesdecies	30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	10 quater
<u>SEZIONE 22 - CONTRABBANDO</u>				

<u>SEZIONE 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE</u>				

<u>SEZIONE 24 - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI</u>				

<u>SEZIONE 25 – DELITTI TENTATI</u>				
<u>VEDASI NORMA ART. 56 C.P.</u>				
<u>SEZIONE 26 - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI</u>				

<u>SEZIONE 27 - REATI TRANSNAZIONALI</u>				

c) I destinatari

Il decreto 231 indica in modo inequivocabile i destinatari interessati all'applicazione del decreto stesso: *“Le disposizioni si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”* (art. 1, co. 2).

L'elenco è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire *“allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, co. 3).

La platea dei destinatari è quindi molto ampia, anche se permangono incertezze per gli enti che operano nel settore pubblico: è indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.); nei loro riguardi – come, del resto, nei confronti degli enti pubblici economici – la problematica della responsabilità riguarda anche le ipotesi di corruzione sia attiva che passiva.

d) Le condizioni affinché scatti la responsabilità dell'ente

Il decreto 231 individua tre criteri che consentono di collegare il reato all'ente:

a) Il reato deve essere commesso alternativamente nell'interesse o a vantaggio dell'ente laddove:

- per *“interesse dell'ente”* si intende riferirsi alla finalità della condotta illecita, che deve essere realizzata allo scopo di portare un beneficio all'ente stesso (a prescindere dall'effettivo ottenimento del beneficio in questione);
- con *“vantaggio dell'ente”* si richiede, invece, l'effettivo conseguimento di una utilità da parte di quest'ultimo, indipendentemente dal fine perseguito dall'autore materiale del reato (può quindi sussistere la responsabilità dell'ente anche nel caso in cui l'autore materiale del reato non abbia agito specificatamente nell'interesse dell'azienda, ma, ciononostante, l'ente abbia comunque tratto un vantaggio dalla commissione del reato).

b) Gli autori della condotta illecita devono essere soggetti in posizione apicale nell'ambito dell'organigramma, ovvero persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi

laddove:

- per *“soggetti posti in posizione apicale”* si intendono le persone che esercitano nell'ambito dell'ente funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo dell'ente (art. 5, comma 1, lett. a): amministratore delegato, direttore generale, responsabile di funzione,;
- per *“persone sottoposte alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale”* si intendono, invece, in primo luogo i prestatori di lavoro subordinato, ma anche poi coloro che intrattengono con l'azienda rapporti di consulenza, agenzia, ecc. (art. 5, comma 1, lett. b).

c) Gli autori della condotta illecita non devono aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel caso in cui gli autori del reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi è destinato a venire meno il collegamento che riconduce il fatto criminoso all'ente (art. 5, comma 2).

e) Le sanzioni applicabili

Si veda, al riguardo, § 5, lett.b, “Sistema disciplinare”.

f) L'esonero dalla responsabilità

L'art. 6 del decreto 231 contempla una sorta di “esonero” dalla responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione del procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Va sottolineato, che l’“esonero” delle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità; ciò comporta per l'azienda la necessità di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto.


E' opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

Facilita l'applicazione dell'esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del modello.

Come anticipato, l'applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi economici dei soci, di talché, legittimamente, i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dell'ente che siano rimasti inerti e che, dunque, per non aver adottato il Modello, abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo dell' “esonero” dalla responsabilità.

L'Organizzazione può essere esonerata dalla responsabilità, qualora siano state soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

- a) abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione e controllo, idonei a prevenire reati della stessa specie di quella verificatasi;
- b) abbia affidato ad un organismo *ad hoc*, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- c) gli autori materiali del reato abbiano agito mediante fraudolenta elusione dei modelli di organizzazione adottati;
- d) non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'organismo di controllo.



2) IL MODELLO ADOTTATO DA SIMICO

In via preliminare, si specifica che la SIMICO, sempre nell'ambito delle misure a presidio dell'organizzazione aziendale, ha istituito la funzione di internal audit a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione. A tale funzione è attribuita un ulteriore livello di controllo per fornire assurance ovvero valutazioni tendenzialmente indipendenti sul disegno del complessivo sistema di controllo interno accompagnato dai piani di miglioramento definiti in accordo con il management.

I principi fondamentali cui si ispira tale funzione sono:

- Agire con manifesta integrità
- Dimostrare competenza e diligenza professionale
- Obiettività e indipendenza di giudizio (libera da indebiti condizionamenti)
- Operare in coerenza con le strategie, gli obiettivi e i rischi dell'organizzazione
- Avere un appropriato posizionamento organizzativo e risorse adeguate al ruolo
- Dimostrare elevati standard qualitativi ed essere orientati al miglioramento continuo
- Comunicare con efficacia
- Fornire assurance basata sul rischio
- Operare con un approccio propositivo, proattivo e lungimirante
- Favorire il miglioramento dell'organizzazione

a) Contenuti del modello secondo il decreto 231

Il decreto 231 detta le caratteristiche necessarie affinché il modello predisposto sia idoneo ad esimere l'ente da eventuali responsabilità. Più precisamente l'art. 6, commi 2 e 2 bis, recitano: “2. *In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:*

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

2-bis. *I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave*

segnalazioni che si rivelano infondate.”.


b) Contenuti del modello secondo la L. 190/2012 (anticorruzione)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” come integrata dal D.Lgs. 97/2016 dispone che le società in house, quali SIMICO, adottino un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). La previsione normativa è confermata dal paragrafo 3.5.1 della deliberazione ANAC n. 1134 dd. 8.11.2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

SIMICO si è dotata di un proprio autonomo Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il PTPCT, a partire dall’anno 2022, che costituisce allegato del Modello di organizzazione gestione e controllo e contiene la disciplina della tutela del segnalante anche ai fini dell’art. 6, comma 2-bis del decreto 231.

c) Adozione del modello

La costruzione del modello e dei suoi allegati presuppone lo sviluppo di determinate attività, così rappresentabili:



L'attività così schematizzata deve essere svolta con periodicità e comunque in occasione di qualsiasi cambiamento aziendale.

Il risultato finale sarà l'elaborazione e l'aggiornamento dei seguenti elementi del sistema :

- Individuazione di compiti e attività di direzione e uffici;
- Codice di comportamento;
- Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Comunicazione e coinvolgimento del personale;
- Formazione e addestramento del personale;
- Gestione operativa e monitoraggio del sistema;
- Sensibilizzazione dei soggetti esterni e terzi dell'Azienda.

Nella redazione e nell'aggiornamento del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza ha proceduto con un approccio per fasi, anche con il supporto di consulenti a supporto:

Fase 1): identificazione delle aree di rischio presenti nello specifico contesto aziendale, ossia individuazione delle aree in cui possono verificarsi le fattispecie di reato;

Fase 2): identificazione delle tipologie potenziali di reato configurabili in SIMICO;

Fase 3): strutturazione di un Modello organizzativo e di comportamento per la prevenzione del rischio, ossia di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, costruito partendo dalla valutazione del sistema oggi esistente all'interno dell'azienda ed adeguandolo affinché risulti idoneo a ridurre il rischio di reato ad un livello "accettabile".

Fase 1:

Per quanto attiene alla prima fase, relativa all'individuazione delle aree societarie a rischio, si è proceduto ad analizzare l'attività di SIMICO tramite l'esame approfondito della struttura organizzativa e delle attribuzioni delle direzioni. A tal riguardo l'analisi è stata effettuata identificando un determinato assetto organizzativo, alla data di stesura del presente Modello, seppur in presenza di organizzazione neo costituita e per tale soggetta a cambiamenti evolutivi.

Il dettaglio delle attribuzioni degli organi aziendali scaturisce da un'analisi dello Statuto approvato.

Le mansioni di dettaglio correlate ad ogni posizione soggettiva, sono state aggiornate anche mediante interviste ai soggetti rilevanti – Amministratore, Direttore Generale e Responsabili aziendali – cioè i soggetti che, per il tipo di poteri esercitati, per la natura o rilevanza dell'oggetto o per le risorse economiche impiegate, possono porre in essere attività "a rischio", oltreché con l'analisi di documentazione interna specifica, focalizzandosi principalmente su:

- processi o attività che comportano di interfacciarsi come pubblica amministrazione (procedure d'appalto e contratti pubblici, acquisti a trattativa diretta ecc);
- processi di gestione e risoluzione delle posizioni di conflitto di interesse ai sensi del Codice di comportamento;
- processi di gestione dei rischi in materia ambientale e di tutela e sicurezza del lavoro;
- processi o attività che possano configurare reati di tipo societario;
- processi o attività che possano configurare reati di tipo informatico o di illecito trattamento dei dati.

Si è, dunque, presa in esame la struttura organizzativa aziendale espressa nell'organigramma di cui all'allegato A) del presente Modello.

In questa prima fase è stato analizzato il complessivo sistema organizzativo dell'ente e le sue componenti per verificarne l'idoneità a prevenire il rischio.

In particolare si è verificata:

- la struttura organizzativa aziendale;
- la formalizzazione e l'adeguata diffusione dell'organigramma e delle correlate funzioni, in modo da esplicitare la suddivisione dei compiti e delle responsabilità;
- l'individuazione degli organi individuali o collegiali dotati di facoltà deliberative; dei soggetti con potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed i limiti entro i quali questi ne possono utilizzare le risorse economiche; delle persone che compongono le direzioni aziendali, individuando specificamente quali organi e quali soggetti presiedono quotidianamente al regolare funzionamento della Società ed ai suoi processi decisionali;
- la presenza di procedure informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività e consentire accessi differenziati in funzione della separazione dei compiti;
- la sussistenza di un sistema di controllo dell'attività e dei rischi;
- la completezza e coerenza del detto sistema in relazione a quanto sancito dal decreto 231 (e, segnatamente, presenza del Codice di Comportamento, dell'Organismo di Vigilanza, del Sistema disciplinare, di adeguata formazione al personale dipendente, ecc.)

Fase 2:

Nella seconda fase, volta all'individuazione delle fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili, è stata effettuata una ricostruzione delle possibili modalità attuative dei reati previsti dal decreto 231 nei diversi settori lavorativi ed ambiti operativi del contesto aziendale di SIMICO, ipotizzando all'interno di ognuna delle aree a rischio, quale tipologia di reato potrebbe essere commessa, analizzando le procedure, le responsabilità o i poteri di firma e le apposite misure predisposte per prevenirne la commissione.

Inoltre, al fine di garantire l'efficace applicazione del Modello in tutto il contesto aziendale, si divulgano i contenuti, portandoli a conoscenza di tutto il personale che opera abitualmente in azienda, indipendentemente dall'area di appartenenza, ad ogni adozione di revisione tramite:

- la comunicazione dell'adozione di ogni revisione del Modello e delle regole di comportamento in essa contenute;
- la pubblicazione sul sito SIMICO sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali", accessibile a chiunque;
- la formazione e l'aggiornamento *ad hoc* sui contenuti della normativa e sulla struttura ed applicazione del Modello, reiterate nel tempo e con gradi di approfondimento differenziati a seconda delle attività e delle responsabilità dei dipendenti.

Fase 3:

A seguito dell'analisi del sistema di controllo dell'attività e dei rischi già presente nell'ente e dell'identificazione delle tipologie potenziali di reato configurabili in SIMICO, si è proceduto alla redazione della presente revisione del Modello organizzativo, di gestione e controllo, in modo strutturato ed organico, per un'adeguata ed efficace prevenzione dei reati contemplati nel decreto 231.

Il Consiglio di amministrazione valuta completo ed adeguato il presente Modello a svolgere funzioni di prevenzione del rischio e di indirizzo delle attività del personale operativo, direttivo verso l'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali.

3) L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) IN SIMICO

a) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è una delle componenti essenziali del Modello, come previsto dall'art. 6 del decreto 231.

Esso, per rappresentare un efficace strumento di prevenzione e controllo, deve garantire:

- autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione (requisiti oggettivi);
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi sociali ed i vertici dell'azienda da parte dei componenti (requisiti soggettivi).

Nel rispetto dei principi citati, SIMICO ha affidato l'incarico di OdV ad un organo collegiale, la cui composizione prevede due componenti esterni e uno interno, tutti dotati dei requisiti necessari.

L'OdV è collocato in staff all'organo di vertice societario, con la previsione di rapporto diretto con esso e con gli altri organi di controllo.

b) Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20.03.2023, a cui si rinvia integralmente. Per quanto non disciplinato si applicano le norme interne ed esterne specificatamente applicabili.

Si specifica che il ruolo dell'OdV non ha carattere coercitivo, per cui le sanzioni o misure disciplinari potranno essere comminate solo dagli organi sociali competenti nel rispetto della normativa vigente e non potrà in alcun modo modificare la struttura o i processi aziendali.

c) Servizio Whistleblowing: modalità e tutela del segnalante

In materia di segnalazioni si rinvia al Regolamento approvato dal CDA in data 29.01.2024: Regolamento Whistleblowing

d) Verifiche e controlli dell'adeguatezza del Modello

L'OdV, per quanto compatibile con il richiamato regolamento, è tenuto ad effettuare periodicamente verifiche in ordine alla reale capacità del Modello di prevenire la commissione e gli illeciti ex D.Lgs. 231/01.

Tale attività si concretizza in:

- **revisione della mappa delle aree a rischio** in relazione alle modifiche nei processi e nell'organizzazione aziendale;
- **analisi delle segnalazioni** pervenute e relative azioni intraprese;
- **verifica a campione** di principali contratti, atti e processi attinenti alle attività a rischio di reato ex D.Lgs. 213/01;
- **benchmarking** con realtà analoghe;
- **analisi di eventuali casi di condanna.**

Le verifiche effettuate e le proposte di adeguamento del Modello dovranno essere sintetizzate nella relazione annuale al Consiglio di amministrazione e all'Organo di revisione legale dei conti.

4) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI SIMICO

Il Codice di comportamento di SIMICO è costituito dall'**allegato C) del presente Modello**.

I contenuti del Codice di comportamento di SIMICO si applicano, con i dovuti distinguo, ai seguenti soggetti:

- Direttore, Presidente, Amministratore Delegato, altri componenti Consiglio di amministrazione, componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, componenti dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001; Collegio Sindacale, DPO
- dirigenti e responsabili di ufficio;
- dipendenti aziendali;
- e, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di SIMICO.

In esso sono disciplinati, tra gli altri:

- a)* i modelli e le regole di comportamento in servizio, nei rapporti con il pubblico, nella vita privata e con i mass media;
- b)* le modalità di gestione e comunicazione degli interessi finanziari dei conflitti di interesse;
- c)* l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
- d)* gli obblighi di comunicazione in caso di partecipazione ad associazioni ed organizzazioni;
- e)* gli obblighi in tema di osservanza delle procedure;
- f)* la gestione dei rapporti con l'esterno;
- g)* il divieto di accettare, offrire o promettere regali e altre utilità;
- h)* la disciplina degli incarichi consentiti e degli incarichi vietati ai dipendenti di SIMICO in corso di rapporto di lavoro;
- i)* la disciplina delle spese di rappresentanza;
- j)* il sistema sanzionatorio in caso di violazione di norme del Codice di Comportamento.

5) LA MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI RISCHI IN SIMICO

a) **Le tipologie dei reati potenziali in dettaglio** (aggiornato al D.L. 105/23, CONV. IN LEGGE 137/23)

L'Organizzazione ha proceduto ad un'analisi dei singoli reati contemplati dal decreto 231 e ipoteticamente di proprio interesse, individuandone la potenziale sfera di interesse dei preposti a:

- a) gli organi del Presidente (Legale rappresentante), del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza stesso e del Direttore;
- b) le direzioni aziendali come individuati in atti.

I reati di potenziale interesse per SIMICO sono stati elencati nel precedente paragrafo 1)b) del presente Modello.

L'elenco completo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, comprensivo:

- della valutazione "SI/NO" sulla rilevanza per SIMICO
- della descrizione del reato
- della fonte normativa
- della data di introduzione del reato ai fini del decreto 231/01
- della sanzione amministrativa e interdittiva

è contenuto nell'allegato B) del presente Modello.

L'elenco dell'allegato B) è suddiviso nelle seguenti **sezioni**:

Sezione 1: reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici – Unione europea)

Sezione 2: delitti informatici e trattamento illecito di dati

Sezione 3: delitti materia di criminalità organizzata

Sezione 4: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Sezione 5: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Sezione 6: delitti contro l'industria e il commercio (non applicabile)

Sezione 7: reati societari

Sezione 8: reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (non applicabile)

Sezione 9: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (non applicabile)

Sezione 10: delitti contro la personalità individuale

Sezione 11: reati di abuso di mercato

Sezione 12: altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)

Sezione 13: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro

Sezione 14: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (non applicabile)

Sezione 15: delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sezione 16: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'autorità giudiziaria

Sezione 17: reati ambientali

Sezione 18: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Sezione 19: razzismo e xenofobia

*Sezione 20: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di
Scommessa*

Sezione 21: reati tributari

Sezione 22: contrabbando (non applicabile)

*Sezione 23: responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
(non applicabile)*

Sezione 24: reati transnazionali (non applicabile)

Ulteriori Sezioni aggiunte come da prospetto indicato nel documento.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231:

- il numero delle **quote** può variare a seconda della determinazione del giudice che potrà tener conto: a. della gravità del fatto, b. del grado della responsabilità dell'ente, c. dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, d. dell'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

b) Identificazione delle attività di dettaglio degli Organi aziendali e degli Uffici di SIMICO

L'Organizzazione, anche con il supporto di società di consulenza, dal confronto collaborativo con il Direttore Generale, i Responsabili interessati durante specifiche audizioni, conferma le attività di Presidenza, Consiglio di amministrazione, Collegio Sindacale, OdV, Direzione e Uffici e rinvia alla legenda del punto successivo per la più puntuale identificazione.

c) Mappatura dei rischi per Presidente, Amministratori, DG e altro personale di SIMICO

Sulla base dell'organizzazione aziendale, delle attribuzioni degli uffici, la società ha individuato la seguente sfera di interesse e di rischio per ciascun titolare di incarico in organi aziendali o di rapporto di lavoro:

SEZIONE REATI		PRES	CDA	COSI	ODV	AD/DG	SEGERI	GODI	AGARU	BIFICO	DITEP	MOPIN	GACO
sezione 1	reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 3	delitti di criminalità organizzata	X	X	X	X	X							
sezione 4	peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 5	falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	X				X		X	X	X			
sezione 7	reati societari	X	X	X		X	X		X	X			
sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 11	reati di abuso di mercato	X	X			X		X	X	X	X		X
sezione 12	altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)	X	X			X		X	X	X		X	
sezione 13	reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro	X	X			X		X	X	X	X	X	X
sezione 15	delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 16	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 17	reati ambientali	X	X			X	X	X	X		X	X	X
sezione 18	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	X	X			X			X				X
sezione 19	razzismo e xenofobia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 20	frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	X	X	X		X		X			X	X	X
sezione 21	reati tributari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ulteriori sezioni	Relative categorie di reato Presupposto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Legenda:

PRES = Presidente/Legale rappresentante
CDA = Consiglio di Amministrazione
AD/DG = Amministratore Delegato Direttore Generale
COSI = Collegio Sindacale
ODV = Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/2001
SEGERI = Segreteria Generale e Rapporti Istituzionali
(comprende anche Direzione Relazioni Esterne, Direzione
Tutela Aziendale, Direzione Affari Legali)
AGARU = Aff Gen- Amm - Risorse Umane
GODI = Governance Digitale
BIFICO = Bilancio Finanza e Controllo
GACO = Gare e Contratti
MOPIN = Monitoraggio Piano Interventi
DITEP = Direzione Tecnica Progetti

6) IL SISTEMA DISCIPLINARE DEL PRESENTE MODELLO

a) Introduzione. Provvedimento disciplinare

I comportamenti sanzionabili in base al presente Modello sono individuabili in :

- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure disciplinate dal presente Modello;
- adozione di comportamenti che possono configurare una delle ipotesi di reato previste dal presente Modello nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- violazione del Codice di comportamento.

L'irrogazione di provvedimenti o misure disciplinari dovrà avvenire tenendo conto:

- della gravità, intenzionalità ed eventuale reiterazione del fatto;
- del grado di autonomia e responsabilità del soggetto che ha commesso il fatto, dal Amministratore Delegato/Direttore Generale o dal Consiglio di amministrazione secondo le attribuzioni statutarie.

I provvedimenti disciplinari applicabili al personale dipendente sono quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale, nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, coerentemente con le procedure aziendali eventualmente stabilite.

In ogni caso, l'irrogazione della sanzione dovrà avvenire sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro subordinato - in primo luogo dello Statuto dei Lavoratori -, del Contratto Collettivo applicato e delle eventuali disposizioni aziendali.

b) Sanzioni pecuniarie, interdittive e accessorie

Nel caso in cui si verifichi la commissione del reato, oppure sussistano i requisiti per l'imputazione della responsabilità all'Azienda, quest'ultima, ferma restando la responsabilità penale del soggetto agente, quest'ultimo potrà subire l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto 231, che si possono individuare in tre categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- sanzioni accessorie (confisca; pubblicazione della sentenza).

Le sanzioni pecuniarie, una volta accertato l'illecito, trovano sempre applicazione, ma il loro importo potrà essere ridotto nel caso in cui siano state attuate condizioni "riparatorie" da parte dell'ente.

Le sanzioni interdittive, invece, si applicano solo nei casi di particolare gravità, ossia;

- reiterazione degli illeciti;
- profitto rilevante da parte dell'ente;
- commissione del reato agevolata da gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già esistenti;
- divieto di pubblicizzare attività e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo per i reati dove sono espressamente previste. La loro determinazione avviene in base alla gravità del fatto ed al livello di responsabilità dell'ente.

c) Misure nei confronti degli amministratori

Qualora il Presidente, l'Amministratore Delegato uno o più membri del Consiglio di amministrazione o il Direttore Generale violino il Modello, l'OdV che ne venga a conoscenza è tenuto ad informare tempestivamente Collegio Sindacale, l'intero Consiglio di amministrazione e il Direttore Generale che prenderanno gli opportuni provvedimenti.

d) Misure nei confronti del collegio sindacale

Qualora uno o più membri del collegio sindacale violino il Modello, l'OdV che ne venga a conoscenza è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente, l'Amministratore Delegato il Consiglio di amministrazione, il Direttore e gli altri membri del collegio che valuteranno le misure più idonee da adottare.


ALLEGATI

ALLEGATI AL MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO

- A. Organigramma SIMICO
- B. Tabella reati di potenziale interesse per SIMICO con descrizione del reato e delle sanzioni
- C. Codice di comportamento di SIMICO
- D. Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- E. Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (*whistleblowing*) e la tutela del segnalante

DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO ANCORCHE' NON MATERIALMENTE ALLEGATI

- A. Atto costitutivo e Statuto di SIMICO del 22.11.2021
- B. Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
- C. Registro delle attività di trattamento dei dati adottato ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE n. 679/2016 nonché gli altri provvedimenti amministrativi di carattere generale e discipline di area in materia di tutela del trattamento dei dati (gestione data breach, gestione videosorveglianza,)



Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 1 – REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (STATO – ALTRI ENTI PUBBLICI – UNIONE EUROPEA)									
SI	<p><u>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	316 bis	100	500	3	24
SI	<p><u>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunquedenominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</p>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	316 ter	100	500	3	24

	e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.								
SI	<u>(Frode nelle pubbliche forniture)</u> Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	24 D.Lgs. 231/2001 come modificato da D.Lgs. 75/2020 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	30/07/2020	codice penale	356	100	500	3	24
SI	<u>(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 c. 2	100	500	3	24
SI	<u>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</u> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 bis	100	500	3	24
SI	<u>(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 ter	100	500	3	24

	<p>telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>								
SI	<p><u>(Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)</u></p> <p>1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p>	<p>24 D.Lgs. 231/2001 come modificato da D.Lgs. 75/2020 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	30/07/2020	L. 898/1986	2	100	500	3	24

SI	<u>Turbata libertà degli incanti</u>	24 D.Lgs. 231/2001 come modificato da D.L. 105/23, CONV. IN LEGGE 137/23 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	9/10/2023	Codice penale	353				
----	--------------------------------------	--	-----------	---------------	-----	--	--	--	--

SI	<u>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u>	24 D.Lgs. 231/2001 come modificato da D.L. 105/23, CONV. IN LEGGE 137/23 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	9/10/2023	Codice penale	353 bis				
----	--	--	-----------	---------------	---------	--	--	--	--

Reati d'interess e per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI									
SI	<p><u>Documenti informatici</u></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><i>Si richiamano le seguenti disposizioni:</i></p> <p><i>art. 476 codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</i></p> <p><i>art. 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</i></p> <p><i>art. 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)</i></p> <p><i>art. 478 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</i></p> <p><i>art. 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)</i></p> <p><i>art. 481 codice penale (Falsità ideologica in certifica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)</i></p> <p><i>art. 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)</i></p> <p><i>art. 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i></p> <p><i>art. 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni)</i></p> <p><i>art. 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)</i></p> <p><i>art. 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiale)</i></p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</p> <p>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	<p>05/04/2008</p>	<p>codice penale</p>	<p>491 bis</p>	<p>100</p>	<p>400</p>	<p>3</p>	<p>24</p>

	<p>art. 489 codice penale (Uso di atto falso) art. 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) art. 491 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti) art. 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)</p>								
SI	<p><u>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</u> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	codice penale	615 ter	100	500	3	24

SI	<p><u>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</u> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	615 quater	100	300	3	24
SI	<p><u>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</u> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	615 quinques	100	300	3	24
SI	<p><u>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	617 quater	100	500	3	24

	parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.								
SI	<u>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	617 quinquies	100	500	3	24
SI	<u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	635 bis	100	500	3	24
SI	<u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto	05/04/2008	codice penale	635 ter	100	500	3	24

	Salvo che il atto costituisca piu` grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]							
SI	<u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</u> Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e` punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	635 quater	100	500	3	24
SI	<u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</u> Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita` o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni.- Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	635 quinquies	100	500	3	24

	minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.								
SI	<p><u>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</u></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	codice penale	640 quinquies	100	400	3	24
SI	<p><u>(Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)</u></p> <p>11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui: al comma 2, lettera b), (<i>"b" sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui almedesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello</i></p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (come modificato dall'art. 1 co 11 bis D.L. 105/2019 convertito in L. 133/2019)</p>	21/11/2019	D.L. 105/2019	1 co. 11	100	300	3	24

	<p><i>sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155")</i></p> <p><i>o al comma 6, lettera a), ("a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggettiche hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con</i></p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;”)</p> <p>o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), (“c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza”)</p> <p>fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

	o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interess e per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 3 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA									
SI	<p><u>(Associazione per delinquere)</u></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, art. 2, co. 29], [modifica al comma 6 introdotta con l. 236 del 11 dicembre 2016, art. 2, entrata in vigore il 07-01-2017]</p>	<p>25/07/2009</p>	<p>codice penale</p>	<p>416, comma 6, 600, 601, 602</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

	dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.								
SI	<p><u>(Associazione per delinquere)</u></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	codice penale	416, escluso comma 6	300	800	12	24
SI	<p><u>(Associazioni di tipo mafioso anche straniera)</u></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (6).</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, art. 2, co. 29 e poi modificato dalla L. 21.5.2019, n. 43]	25/07/2009	codice penale	416 bis	400	1000	12	24

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

	<p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso</p>								
SI	<u>(Tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previsti dall'art. 416-bis del codice penale per agevolare l'attività dello stesso articolo)</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata)	25/07/2009	codice penale	416 bis	400	1000	12	24
NO	<u>(Scambio elettorale politico-mafioso)</u> Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, art. 2, co. 29 e poi sostituito dalla L. 21.5.2019, n. 43]	25/07/2009 (in vigore dal 18/04/2014)	codice penale	416 ter	400	1000	12	24

	<p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</p> <p>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>								
NO	<p><u>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</u></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	codice penale	630	400	1000	12	24

	<p>è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>								
NO	<p><u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	DPR 309/90	74	400	1000	12	24

	<p>diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>								
NO	<p><u>(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u></p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.</p> <p>1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	DPR 309/90	74	400	1000	12	24

<p>ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.</p> <p>2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00. (omissis)</p> <p>6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto</p>								
NO	<p><u>(Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110)</u></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: (omissis)</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis).</p> <p>Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 <u>(Armi e munizioni comuni da sparo)</u> (omissis)</p> <p>(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	Codice di procedura penale	407, co. 2, lett. a), numero 5)	300	800	12	24

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

	cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi) ¹	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 4 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO									
SI	<u>(Peculato) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</u> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dal D:Lgs. 75/2020)	30/07/2020	codice penale	314 co. 1	100	200		
SI	<u>(Peculato mediante profitto dell'errore altrui) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</u> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dal D:Lgs. 75/2020)	30/07/2020	codice penale	316	100	200		

¹ Ai sensi dell'articolo 129 comma 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale il pubblico ministero informa:

- il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione, quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario;
- il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione, quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

SI	<p><u>(Abuso d'ufficio) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</u> Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dal D:Lgs. 75/2020)	30/07/2020	codice penale	323	100	200		
SI	<p><u>(Concussione)</u> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	codice penale	317	300	800	48	84
SI	<p><u>(Corruzione per l'esercizio della funzione)</u> Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. integrato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	28/11/2012	codice penale	318	100	200		
SISI	<p><u>(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)</u> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art.	04/07/2001	codice penale	319	200	600	48	84

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

	contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)							
SI	<u>(Circostanze aggravanti)</u> La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	codice penale	319bis	300	800	48	84
SI	<u>(Corruzione in atti giudiziari)</u> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	codice penale	319ter c. 1	200	600	48	84
SI	<u>(Corruzione in atti giudiziari)</u> Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	codice penale	319 ter c.2	300	800	48	84
SI	<u>(Induzione indebita a dare o promettere utilità)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	28/11/2012	codice penale	319 quater	300	800	48	84

	interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.								
SI	<u>(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)</u> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	320	200	800		
SI	<u>(Pene per il corruttore)</u> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	321	200	600		
SI	<u>(Pene per il corruttore)</u> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319 ter)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	codice penale	321	200	600	48	84
SI	<u>(Istigazione alla corruzione)</u> 1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla	04/07/2001	codice penale	322 c.1-3	100	200		

	<p>qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>2. <i>Omissis</i></p> <p>3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p>	<p>Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>							
SI	<p><u>(Istigazione alla corruzione)</u></p> <p>2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>3. <i>omissis</i></p> <p>4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	<p>25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)</p>	04/07/2001	codice penale	322 c. 2-4	200	600	48	84
NO	<p><u>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</u></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle</p>	<p>25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)</p>	31/01/2019	codice penale	322 bis	200	800		

<p>Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agentidelle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agentidella Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>								
SI	<p><u>(Traffico di influenze illecite)</u></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al</p>	<p>25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. integrato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)</p>	<p>28/11/2012</p>	<p>codice penale</p>	<p>346 bis</p>	<p>100</p>	<p>200</p>		

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

	compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.								
SI	<u>(Pene per il corruttore)</u> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.(IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	codice penale	321	300	800	48	84

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINAL E	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 5 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO									
SI	<p><u>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</u></p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	codice penale	453	300	800	12	24

NO	<u>(Alterazione di monete)</u> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	454	100	500	12	24
NO	<u>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</u> Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	455	500	500	12	24
SI	<u>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)</u> Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	457	100	200		
SI	<u>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</u> Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	459	100	333,33	12	24

	bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.								
NO	<u>(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)</u> Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	460	100	500	12	24
NO	<u>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</u> Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	codice penale	461	100	500	12	24
SI	<u>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</u> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	464 c. 1	100	300		
SI	<u>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</u> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti	27/09/2001	codice penale	464 c.2	100	200		

	Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]							
SI	<p><u>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)</u></p> <p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	473	100	500	3	12
NO	<p><u>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</u></p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	474	100	500	3	12

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

	con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 6 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO									
NO	<u>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</u> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	513	100	500		
NO	<u>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</u> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	513bis	100	800	3	24
NO	<u>(Frodi contro le industrie nazionali)</u> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	514	100	800	3	24

NO	<p><u>(Frode nell'esercizio del commercio)</u> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	515	100	500		
NO	<p><u>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	516	100	500		
NO	<p><u>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	517	100	500		
NO	<p><u>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</u> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	517 ter	100	500		

	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.								
NO	<u>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</u> Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	517 quater	100	500		

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 7 – REATI SOCIETARI									
SI	<p><u>(False comunicazioni sociali)</u> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	codice civile	2621	200	400		
SI	<p><u>(Fatti di lieve entita')</u> Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in	14/06/2015	codice civile	2621-bis	100	200		

	precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	vigore dal 14/06/2015].							
NO	<p><u>False comunicazioni sociali delle societa' quotate)</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].</p>	16/04/2002	codice civile	2622	400	600		

	4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.								
SI	<u>(Impedito controllo)</u> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. <u>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</u> La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2625 c.2	100	180		
SI	<u>(Indebita restituzione di conferimenti)</u> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2626	100	180		
SI	<u>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</u> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2627	100	130		

SI	<p><u>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</u> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono costituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2628	100	180		
SI	<p><u>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</u> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2629	150	330		
SI	<p><u>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</u> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 11 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	12/01/2006	codice civile	2629 bis	200	500		

<p>legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Art. 2391 codice civile (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati,</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.								
SI	<u>(Formazione fittizia del capitale)</u> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2632	100	180		
SI	<u>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</u> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2633	150	330		
SI	<u>(Corruzione tra privati)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] [art. modificato dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla L. 3/2019)].	28/11/2012	codice civile	2635	400	600		

	<p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>								
<p>SI</p>	<p><u>Istigazione alla corruzione tra privati</u></p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che</p>	<p>25ter (Reati societari) [art. aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38, con decorrenza dal 14.04.2017 e dalla L. 3/2019]</p>	<p>15/03/2017</p>	<p>codice civile</p>	<p>2635-bis</p>	<p>200</p>	<p>400</p>		

	sollecitano per sé o per altri, anche perinterposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.								
SI	<u>(Illecita influenza sull'assemblea)</u> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2636	150	330		
SI	<u>(Aggiotaggio)</u> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2637	200	500		
SI	<u>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare,	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2638 c.1 -2	200	400		

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

<p>concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote) ²	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 8 – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI									
NO	<p><u>(Associazioni sovversive)</u> Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270	200	700	12	24
NO	<p><u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto	28/01/2003	codice penale	270 bis	200	700	12	24

² Per i reati di cui alla presente sezione (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001) si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

	<p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	<p>dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>							
<p>NO</p>	<p><u>(Circostanze aggravanti e attenuanti)</u> Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	<p>28/01/2003</p>	<p>codice penale</p>	<p>270 bis.1.</p>	<p>200</p>	<p>700</p>	<p>12</p>	<p>24</p>

	<p>Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.</p> <p>Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.</p>								
NO	<p><u>(Assistenza agli associati)</u></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	codice penale	270 ter	200	700	12	24
NO	<p><u>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</u></p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione dasette a quindici anni.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	codice penale	270 quater	200	700	12	24

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

NO	<p><u>(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)</u> Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	codice penale	270 quater1	200	700	12	24
NO	<p><u>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	codice penale	270 quinquies	200	700	12	24
NO	<p><u>(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3 e</p>	28/01/2003	codice penale	270 quinquies.1	200	700	12	24

	<p>reclusione da cinque a dieci anni. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro art. 270quinquies2. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.</p>	<p>modificato dalla L. 153/2016)]</p>							
NO	<p><u>(Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)</u> Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3 e modificato dalla L. 153/2016)</p>	28/01/2003	codice penale	270 quinquies2	200	700	12	24
NO	<p><u>Condotte con finalità di terrorismo</u> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	codice penale	270 sexies	200	700	12	24

NO	<p><u>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</u> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280	200	700	12	24
NO	<p><u>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto	28/01/2003	codice penale	280 bis	200	700	12	24

	585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	<u>(Atti di terrorismo nucleare)</u> È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280 ter	200	700	12	24
NO	<u>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</u> Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	28/01/2003	codice penale	289 bis	200	700	12	24

	<p>anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	<p>previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>							
NO	<p><u>(Sequestro di persona a scopo di coazione)</u> Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3 e modificato dal D.Lgs. 21/2018]</p>	28/01/2003	codice penale	289 ter	200	700	12	24

NO	<p><u>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo)</u> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	302	200	700	12	24
NO	<p><u>(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)</u> Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15	1	200	700	12	24
NO	<p><u>(Cospirazione politica mediante accordo)</u> Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	304	200	700	12	24
NO	<p><u>(Cospirazione politica mediante associazione)</u></p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di	28/01/2003	codice penale	305	200	700	12	24

	<p>Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.</p> <p>I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.</p>	<p>eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>							
NO	<p><u>(Banda armata: formazione e partecipazione)</u></p> <p>Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.</p> <p>I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	codice penale	306	200	700	12	24
NO	<p><u>(Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)</u></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	codice penale	307	200	700	12	24

	dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.								
NO	<u>(Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo)</u> Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	L. 342/1976	1	200	700	12	24
NO	<u>(Danneggiamento delle installazioni a terra)</u> Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	L. 342/1976	2	200	700	12	24
NO	<u>(Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York del 9 dicembre 1999 e ratificata con L. 7/2003)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal	28/01/2003	Convenzione di New York 9.12.1999 (L. 7/2003)	2	200	700	12	24

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

		codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Per i reati di cui alla presente sezione (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001) si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 9 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI									
NO	<p><u>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</u></p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	02/02/2006	codice penale	583bis	300	700	12	24

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 10 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE									
NO	<p><u>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</u> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600	400	1000	12	24
NO	<p><u>(Prostituzione minorile)</u> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 bis c.1	300	800	12	24

NO	<p><u>(Prostituzione minorile)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 bis c.2	200	700		
SI	<p><u>(Pornografia minorile)</u> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (2). Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 ter c. 1-2	300	800	12	24
SI	<p><u>(Pornografia minorile)</u> Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 (4). Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 ter c.3-4	200	700		

SI	<u>(Detenzione di materiale pornografico)</u> Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	25quinqies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quater	200	700		
SI	<u>(Pornografia virtuale)</u> Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	25quinqies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quater.1	300	800		
NO	<u>(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</u> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.	25quinqies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quinqies	300	800	12	24
NO	<u>(Tratta di persone)</u> Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinqies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	601	400	1000	12	24

NO	<p><u>(Acquisto e alienazione di schiavi)</u> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	<p>25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]</p>	24/08/2003	codice penale	602	400	1000	12	24
NO	<p><u>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p>	<p>25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo modificato dalla L. 29/10/2016 n.199 e dalla L. 77/2020]</p>	29/10/2016	codice penale	603-bis	400	1000	12	24

	<p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>								
SI	<p>(Adescamento di minorenni)</p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p>	<p>25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3]</p>	06/04/2014	codice penale	609-undecies	200	700		

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 11 – REATI DI ABUSO DI MERCATO									
SI	<p><u>(Abuso di informazioni privilegiate)</u></p> <p>1. E' punito con la reclusione da due ⁽¹³⁷⁷⁾ a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p>	<p>25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9 e dal D.Lgs. 107/2018]</p>	<p>12/05/2006</p>	<p>T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)</p>	<p>184</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>		

	<p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p>								
<p>NO</p>	<p><u>(Manipolazione del mercato)</u></p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p>	<p>25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]</p>	<p>12/05/2006</p>	<p>T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)</p>	<p>185</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>		

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 12 – ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 187 QUINQUIES T.U.F. 58/1998)									
SI	<p><u>(Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)</u> Non è consentito:</p> <p>a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.</p>	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 e Reg. UE 596/2014	14 Reg. UE 596/2014	400	1000		
SI	<p><u>(Divieto di manipolazione di mercato)</u> Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.</p>	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 e Reg. UE 596/2014	15 Reg. UE 596/2014	400	1000		

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 13 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME									
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO									
SI	<p><u>(Omicidio colposo)</u> Chiunque cagiona per colpa [codice penale 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni . Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici</p>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunisti che e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	codice penale	589	1000	1000	3	12

<p>SI</p>	<p><u>(Omicidio colposo)</u> Chiunque cagiona per colpa [codice penale 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni . Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunisti che e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]</p>	<p>25/08/2007</p>	<p>codice penale</p>	<p>589</p>	<p>250</p>	<p>500</p>	<p>3</p>	<p>12</p>
<p>SI</p>	<p><u>(Lesioni personali colpose)</u> Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunisti che e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e</p>	<p>25/08/2007</p>	<p>codice penale</p>	<p>590 c. 3</p>	<p>100</p>	<p>250</p>	<p>3</p>	<p>6</p>

	<p>mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (6). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	<p>modificato dal Dlgs 81/08]</p>							
--	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 14 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO									
NO	<p><u>(Ricettazione)</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648	200	800	3	24
NO	<p><u>(Riciclaggio)</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n.	29/12/2007	codice penale	648bis	200	800	3	24

	<p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]							
NO	<p><u>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</u></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648ter	400	1000	3	24
NO	<p><u>(Autoriciclaggio)</u></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	01/01/2015	codice penale	648 ter-1	200	800	3	24

<p>NO</p>	<p><u>Trasferimento fraudolento di valori</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni</p>	<p>Art.25-octies.1</p>	<p>09/10/2023</p>	<p>Codice penale</p>	<p>512 bis</p>				
------------------	---	------------------------	-------------------	----------------------	----------------	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 15 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE									
SI	<p><u>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</u> Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio</p>	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171	100	500	3	12

	<p>o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p>								
SI	<p><u>~ (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</u></p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da</p>	<p>25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171bis	100	500	3	12

	sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.								
SI	<p><u>~ (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</u></p> <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banchedati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del</p>	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 ter	100	500	3	12

<p>contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>								
SI	<p><u>(Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione)</u></p> <p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche <i>(NB si riproducono solo le seguenti parti dell'art. 171 L. 633/1941 e rimangono pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione normativa)</i>:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 septies	100	500	3	12

	b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.								
SI	<p><u>(Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale)</u></p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 octies	100	500	3	12

SI	<u>Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. ”</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	14/07/2023	Legge n. 633/1941	171 ter				
----	--	---	------------	-------------------	---------	--	--	--	--

SI	Legge sulla protezione del diritto d'autore	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	14/07/2023	Legge n. 633/1941	174 ter				
----	---	--	------------	----------------------	---------	--	--	--	--

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 16 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA									
SI	<p><u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Digs 121/2011, art. 2, c.1]</p>	15/08/2009	codice penale	377 bis	100	500		

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 17 – REATI AMBIENTALI									
SI	<p><u>(Inquinamento ambientale)</u> È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo a due terzi</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].	16/08/2011	codice penale	452 bis	250	600	3	12
SI	<p><u>(Disastro ambientale)</u> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].	16/08/2011	codice penale	452 quater	400	800	3	24

	aumentata da un terzo alla metà								
SI	<p><u>ABBANDONO RIFIUTI</u> Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio)) 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.l. 105/23 coordinato con legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023	09/10/2023	Dlgs 152/06255					

	codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

	ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà								
SI	<u>(Delitti colposi contro l'ambiente)</u> Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].	16/08/2011	codice penale	452 quinquies	200	500		
NO	<u>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].	16/08/2011	codice penale	452 sexies	250	600		

SI	<p><u>(Circostanze aggravanti)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].	16/08/2011	codice penale	452 octies	300	1000		
NO	<p><u>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].	16/08/2011	codice penale	727 bis	1	250		
NO	<p><u>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L.	16/08/2011	codice penale	733 bis	150	250		

	classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.	68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]							
NO	<p><u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u> Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sottoqualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	L. 150/92	1, c.1	100	250		

	939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.								
NO	<u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u> <u>Comma 2</u> In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	L. 150/92	1, c.2	150	250		
NO	<u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u> Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	L. 150/92	2, commi 1 e 2	100	250		

<p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sottoqualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.								
NO	<u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u> Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	L. 150/92	3	100	500		
NO	<u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u> Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	L. 150/92	3bis, c.1	100	500		

NO	<p><u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u> Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	L. 150/92	6, c.4	100	250		
SI	<p><u>(Scarichi sul suolo)</u> 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	103	200	300	3	6

	<p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p> <p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>								
<p>SI</p>	<p><u>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</u></p> <p>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse,</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>Dlgs 152/06</p>	<p>104</p>	<p>200</p>	<p>300</p>	<p>3</p>	<p>6</p>

<p>per qualità' e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>								
SI	<p><u>(Scarichi in reti fognarie)</u></p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]</p>	16/08/2011	Dlgs 152/06	107				
SI	<p><u>(Scarichi di sostanze pericolose)</u></p> <p>... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e</p>	16/08/2011	Dlgs 152/06	108				

	cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]							
SI	<u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)</u> Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6
SI	<u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)</u> Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250		

SI	<p><u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) – 1/2</u> Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	150	250		
SI	<p><u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2</u> Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6
SI	<p><u>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)</u> Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	3	6

NO	<p><u>(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate)</u> Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]</p>	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250		
SI	<p><u>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</u> 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn). 2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testivigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]</p>	16/08/2011	Dlgs 152/06	187	150	250		

	3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.								
SI	<u>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2</u> Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	100	250		
SI	<u>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2</u> Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	150	250		

SI	<p><u>(Discarica non autorizzata) 1/2</u> Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	150	250		
SI	<p><u>(Discarica non autorizzata) 2/2</u> Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	200	300	3	6
SI	<p><u>(Miscelazione di rifiuti)</u> Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.5	150	250		

		D.Lgs. 21/2018]							
NO	<u>(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)</u> Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.6	100	250		
SI	<u>(Bonifica dei siti)</u> Comma 1 Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.1	100	250		
SI	<u>(Bonifica dei siti da sostanze pericolose)</u> Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno adue anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.2	150	250		

SI	<p><u>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</u> Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	258, c.4	150	250		
SI	<p><u>(Traffico illecito di rifiuti)</u> Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	259, c.1	150	250		
SI	<p><u>(False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti: inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti)</u> 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal	16/08/2011	Dlgs 152/06	260 bis	150	300		

<p>previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.</p> <p>3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,</p>	<p>D.Lgs. 21/2018]</p>							
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<p>mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.</p> <p>5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui <u>all'art. 483 del codice penale</u> in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli <u>articoli 477 e 482 del codice penale</u>. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.								
SI	<u>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</u> Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	codice penale	452 quaterdecies	300	500	3	6
NO	<u>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività)</u> Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	codice penale	452 quaterdecies	400	800	3	6

SI	<p><u>(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)</u> Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	279, c.5	100	250		
NO	<p><u>(Inquinamento doloso provocato da navi)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 202/07	8, c.1 e 2	150	300	3	6
NO	<p><u>(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.1	100	250	3	6

	colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]							
NO	<u>(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.2	150	250	3	6
SI	<u>(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)</u> <u>art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</u> Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs.	16/08/2011	L. 549/93	3, c.7	150	250		

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

	dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	21/2018]del 7 luglio 2011].							
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALI	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 18 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE									
SI	<p><u>(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</u> Art. 22 comma 12 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</p>	<p>25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 e modificato dalla L. 161/2017].</p>	09/08/2012	<p>Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</p>	22, c. 12bis 22, c. 12 ter	100	200		
NO	<u>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</u>								

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

	<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è</p>	<p>25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo modificato dalla L. 161/2017]</p>	<p>04/11/2017</p>	<p>DLgs 25 luglio 1998, n. 286</p>	<p>12 commi 3, 3 bis e 3ter</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>3</p>	<p>12</p>
--	--	---	-------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------	-------------	----------	-----------

	<p>punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p>								
NO	<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Art. 12 Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p>	<p>25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo modificato dalla L. 161/2017]</p>	<p>04/11/2017</p>	<p>DLgs 25 luglio 1998, n. 286</p>	<p>12 comma 5</p>	<p>100</p>	<p>200</p>	<p>3</p>	<p>12</p>

	Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 19 – RAZZISMO E XENOFOBIA									
SI	<p><u>(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa)</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte</p>	<p>25terdecies (Razzismo e Xenofobia) Articolo introdotto dall'all'art. 5, della L. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. 21/2018"</p>	12/12/2017	codice penale	art. 604 ter	200	800	12	24

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di SIMICO (Rev. 0 – DIC 2022)

	sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 20 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA									
SI	<p><u>(Frode in competizioni sportive)</u></p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.</p>	25quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019	17/05/2019	Legge 13 Dicembre 1989, n. 401	art. 1	100	500	12	24
SI	<p><u>(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)</u></p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive</p>	25quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)	17/05/2019	Legge 13 Dicembre 1989, n. 401	art. 4	100	500	12	24

<p>gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con</p>	<p>Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</p> <p>4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 21 – REATI TRIBUTARI									
SI	<p><u>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</u></p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p>	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2, co. 1	1	500	3	24
SI	<p><u>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</u></p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2, co. 2 bis	1	400	3	24
SI	<p><u>(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)</u></p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od</p>	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	3	1	500	3	24

	<p>elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>								
SI	<p><u>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</u></p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p>	<p>Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020</p>	<p>24/12/2019</p>	<p>D. Lgs. 74/2000</p>	<p>8</p>	<p>1</p>	<p>500</p>	<p>3</p>	<p>24</p>
SI	<p><u>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</u></p>	<p>Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L.</p>	<p>24/12/2019</p>	<p>D. Lgs. 74/2000</p>	<p>8</p>	<p>1</p>	<p>400</p>	<p>3</p>	<p>24</p>

	2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020							
SI	<u>(Occultamento o distruzione di documenti contabili)</u> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	10	1	400	3	24
SI	<u>(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)</u> 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	11	1	400	3	24
SI	<u>Dichiarazione infedele</u>	Art. 25	30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	4	1	300	3	24

	<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p>	<p>quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020</p>							
<p>SI</p>	<p>(Omessa dichiarazione)</p> <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p>	<p>Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020</p>	<p>30/07/2020</p>	<p>D. Lgs. 74/2000</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>400</p>	<p>3</p>	<p>24</p>

	<p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>								
SI	<p><u>(Indebita compensazione)</u></p> <p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p>	<p>Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020</p>	<p>30/07/2020</p>	<p>D. Lgs. 74/2000</p>	<p>10 quater</p>	<p>1</p>	<p>400</p>	<p>3</p>	<p>24</p>

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 22 – CONTRABBANDO									
NO	<p><u>(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)</u> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</p> <p>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.</p>	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	282	1	200		
NO	<p><u>(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)</u> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza</p>	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	283	1	200		

	<p>presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;</p> <p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>								
<p>NO</p>	<p><u>(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)</u></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</p> <p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p> <p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta</p>	<p>Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotta dal D.Lgs. 75/2020</p>	<p>30/07/2020</p>	<p>DPR 43/1973</p>	<p>284</p>	<p>1</p>	<p>200</p>		

	tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.								
NO	<u>(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</u> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	285	1	200		
NO	<u>(Contrabbando nelle zone extra-doganali)</u> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	286	1	200		

NO	<p><u>(Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)</u> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p>	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	287	1	200		
NO	<p><u>(Contrabbando nei depositi doganali)</u> Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p>	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	288	1	200		
NO	<p><u>(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)</u> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p>	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	289	1	200		
NO	<p><u>(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)</u> Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p>	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	290	1	200		
NO	<p><u>(Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)</u> Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito</p>	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	291	1	200		

	con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.								
NO	<p><u>(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u> Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).</p>	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	291 bis	1	200		
NO	<p><u>(Contrabbando aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u> Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche</p>	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	291 ter	1	200		

	<p>omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p> <p>La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>								
<p>NO</p>	<p><u>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'<i>articolo 291-bis</i>, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'<i>articolo 291-ter</i>, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si</p>	<p>Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotta dal D.Lgs. 75/2020</p>	<p>30/07/2020</p>	<p>DPR 43/1973</p>	<p>291 quater</p>	<p>1</p>	<p>200</p>		

	<p>considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli <i>articoli 291-bis, 291-ter</i> e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>								
NO	<p><u>(Altri casi di contrabbando)</u> Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.</p>	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	292	1	200		
NO	<p><u>(Circostanze aggravanti del contrabbando)</u> Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata</p>	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	295	1	200		

	costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231
<u>SEZIONE 23 – RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI</u>	
NO	<p>20. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</p> <ul style="list-style-type: none">• Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 codice penale)• Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 codice penale)• Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 codice penale)• Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 codice penale)• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 codice penale)• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 codice penale)• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 codice penale)• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 codice penale)• Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater codice penale)

Reati d'interesse per SIMICO	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 24 – REATI TRANSNAZIONALI									
NO	<p><u>(Associazione per delinquere)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	codice penale	416	400	1000	3	24
NO	<p><u>(Associazione di tipo mafioso)</u> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo</p>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	codice penale	416bis	400	1000	3	24

	<p>di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>								
<p>NO</p>	<p><u>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	<p>12/04/2006</p>	<p>DPR 43/73</p>	<p>291 quater</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>3</p>	<p>24</p>

	<p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>								
NO	<p><u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	12/04/2006	DPR 309/90	74	400	1000	3	24

	<p>aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>								
NO	<p><u>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</u> 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	<p>12/04/2006</p>	<p>D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"</p>	<p>art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5</p>	<p>200</p>	<p>1000</p>	<p>3</p>	<p>24</p>

	<p>di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.</p> <p>3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)</p>								
NO	<p><u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	12/04/2006	codice penale	377bis	100	500		
NO	<p><u>(Favoreggiamento personale)</u></p> <p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	12/04/2006	codice penale	378	100	500		

	<p>di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>				
--	---	--	--	--	--